

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Oggetto: nota esplicativa contributo unificato

Per effetto del combinato disposto del D.L.198/22, della L.77/20 di conversione del D.L.34/2020 e del DPR 115/02 nella sua attuale formulazione, a decorrere dal 1 gennaio 2023, il contributo unificato deve essere sempre corrisposto mediante pagamento telematico; analogamente a partire dal 1.03.2023 il diritto di anticipazione forfettaria di euro 27,00, il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio dovranno sempre essere corrisposti mediante pagamento telematico, con l'avvertenza che, modalità di pagamento diverse non liberano la parte dall'obbligo previsto e pertanto le somme corrisposte in modalità non telematica andranno ripetute (art.192 c.2 DPR 115/02)

Solo in seguito a circolare DAG con nota del 30.01.2023, il Ministero della Giustizia rispondendo a specifico quesito ha chiarito e precisato, che anche nei procedimenti civili innanzi il Giudice di Pace il pagamento del contributo unificato deve avvenire telematicamente attraverso la medesima piattaforma tecnologica (pago PA).

Nel recepire tale interpretazione, il sig. Presidente del Tribunale di Salerno, in data 7 febbraio 2023 emanava decreto n.51/23, recante modalità operative del pagamento del contributo e specificando altresì che, *modalità di pagamento di tipo diverso, non telematiche, non liberano la parte dall'obbligo di versamento di cui all'art.14 DPR 115/02, con conseguente necessità di dover ripetere il medesimo pagamento già versato con differenti modalità e connesse problematiche di richieste di rimborso....*

D'intesa con il sig. Presidente, per evidenti motivi di opportunità, si è convenuto di considerare valide tutte le iscrizioni a ruolo effettuate con la precedente procedura fino al 7 febbraio e pertanto l'Ufficio non si attiverà in alcuna azione di recupero.

Per quanto attiene invece le eventuali richieste di rimborso, bisogna fare riferimento a quanto previsto da circolare MEF n.33 del 26.10.2007 recante modalità operative di rimborso contributo unificato e in particolare si comunica quanto segue:

il diritto al rimborso del contributo unificato insorge nei confronti di chi abbia già effettuato il versamento (es.F23) del tributo in misura superiore a quella dovuta oppure abbia già effettuato un versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio *cui si riferisce*. A tal proposito, bisogna precisare pertanto che è escluso il rimborso del cd. versamento semplificato, ossia il versamento eseguito presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati, stante l'impossibilità di individuare l'effettivo contribuente, unico soggetto legittimato ad agire. Al contrario è ammissibile l'istanza di rimborso, sempre nell'ipotesi di mancata iscrizione a ruolo del procedimento giurisdizionale, allegando l'originale dell'atto giudiziario, completo di notifica in virtù del quale è stato effettuato il versamento.

Del pari sarà rimborsabile l'utente che, prima del 7 febbraio 2023, abbia effettuato il cd. doppio versamento, ossia cartaceo e successivamente telematico.

Salerno, 20 febbraio 2023

IL RESPONSABILE UFFICIO GDP SALERNO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO GIUDIZIARIO
Dot. Paolo Guadagno
Dot. Paolo Guadagno
Resp. Off. GDP Salerno